

La Commissione ritiene che nessun argomento consenta di giustificare l'esistenza del procedimento di previa autorizzazione incriminato. Anzitutto, questo non può giustificarsi con l'intento di verificare che il medicinale sia stato fabbricato secondo le buone pratiche previste dalla normativa comunitaria. Infatti, il medicinale importato è stato autorizzato o registrato nello Stato membro dell'esportazione, che è incaricato di vigilare al rispetto di tali buone pratiche. Qualsiasi controllo aggiuntivo realizzato in Francia sarebbe in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento e con l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei medicinali. Quanto poi ad una eventuale giustificazione per altri motivi di tutela della salute, si devono, secondo la Commissione, distinguere tre tipi di medicinali:

— medicinali autorizzati a norma della direttiva 65/65 modificata, indi della direttiva 2001/83/CE, sia Francia sia nello Stato membro in cui sono stati acquistati [o fruiscono di un'autorizzazione di immissione sul mercato comunitario (AIM)]. Le autorità francesi hanno ammesso che un'autorizzazione per l'importazione era richiesta in caso di importazione personale di medicinali provvisti di un'AIM in Francia. Ora, visto lo stato avanzato dell'armonizzazione effettuata nel settore dei prodotti farmaceutici, concorrono in questo tipo di casi importanti garanzie della tutela della salute dei pazienti. A ciò si aggiunge il fatto che l'importazione sarà effettuata solo a seguito di una regolare prescrizione medica, ed in quantitativi che non superino le esigenze della cura. Ne risulta che il previo procedimento di autorizzazione di cui trattasi è ingiustificato.

— medicinali omeopatici registrati in uno Stato membro a norma della direttiva 92/73/CEE, sostituita dalla direttiva 2001/83/CE. Quando un medicinale omeopatico viene registrato in uno Stato membro, esso non presenta a priori rischi per la salute, essendo peraltro noto che le norme relative alla fabbricazione, al controllo e alle ispezioni di questo tipo di medicinale sono state armonizzate. Inoltre, la direttiva 92/73/CEE ha liberalizzato l'accesso dei pazienti ai medicinali di loro scelta. Un procedimento di previa autorizzazione per l'importazione personale di medicinali omeopatici registrati è, quindi, manifestamente illegittimo.

— medicinali non autorizzati in Francia, ma autorizzati nello Stato membro in cui sono stati acquistati. Il procedimento di previa autorizzazione incriminato non costituisce una misura necessaria per la lotta contro il rischio di frode o di sviamento del sistema d'AIM, giacché la normativa generale che sottopone l'importazione dei medicinali per la loro immissione sul mercato ad una

previa autorizzazione, nonché i controlli sul terreno, sono sufficienti per lottare contro le importazioni illegittime di medicinali. Tuttavia, con riguardo alla tutela della salute, il caso delle importazioni di medicinali non autorizzati in Francia può giustificare un approccio più sfumato rispetto al caso dei medicinali autorizzati in Francia e nello Stato membro d'esportazione o rispetto al caso dei medicinali omeopatici registrati in uno Stato membro. Cionondimeno, anche ammettendo che un previo procedimento di autorizzazione possa essere giustificato, in via di principio, nel caso dell'importazione personale di tali prodotti, detto procedimento dovrebbe essere facilmente accessibile, svolgersi entro un termine ragionevole e avere come conseguenza un'autorizzazione per l'importazione dei medicinali che non presentino rischi per la salute. Ora, il procedimento di previa autorizzazione applicato dalla Francia alle importazioni personali di medicinali non risponde a tali criteri ed è quindi sproporzionato rispetto all'obiettivo da perseguire.

(¹) Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22, del 9.2.1965, pag. 369).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 611, del 28.11.2001, pag. 67).

(³) Direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (GU L 297, del 13.10.1992, pag. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia), 1^{ère} chambre civile, con ordinanza 6 maggio 2003, nella causa Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'Étang de Berre et de la région contre Électricité de France

(Causa C-213/03)

(2003/C 158/30)

Con ordinanza 6 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 maggio 2003, nella causa Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'Étang de Berre et de la région contro Électricité de France, la Cour de cassation (Francia), 1^{ère} chambre civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se si debba ritenere che l'art. 6, n. 3, del Protocollo di Atene 17 maggio 1980, relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona), divenuto art. 6, n. 1, nella versione modificata, abbia effetto diretto, di guisa che ogni interessato possa invocarlo dinanzi ai giudici nazionali a sostegno di un ricorso volto a far cessare scarichi di acqua che non siano stati autorizzati secondo la procedura ed i criteri da esso previsti.
 2. Se la stessa disposizione debba interpretarsi nel senso che vieti a chiunque di scaricare in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo talune sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un effetto sfavorevole sul contenuto d'ossigeno dell'ambiente marino, senza aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri, prendendo in considerazione le disposizioni del citato Protocollo e dell'allegato III C (divenuto allegato II).
2. non ha trasposto nella pertinente normativa austriaca (Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen — legge sull'inquinamento atmosferico da caldaie; in prosieguo: l'«LRG-K») le definizioni di «nuovo impianto» e «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, nn. 9 e 10, della direttiva,
 3. ha recepito in maniera incompleta nella pertinente normativa sull'inquinamento atmosferico i valori limite di emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri ai sensi dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati III-VII, in particolare a causa della divergenza tra il concetto austriaco di combustibile rispetto al disposto dell'art. 2, n. 6, della direttiva,
 4. ha recepito in maniera erronea nell'LRG-K e nell'LRV-K l'art. 9, nn. 2 e 3, della direttiva relativamente al calcolo dei valori limite di emissione negli impianti a riscaldamento misto che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo.
- II. la Repubblica d'Austria supporterà le spese del procedimento.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 19 maggio 2003

(Causa C-214/03)

(2003/C 158/31)

Il 19 maggio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Josef Christian Schieferer e Gregorio Valero Jordana, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- I. la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2, nn. 6, 8, 9 e 10, e 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati III-VII e l'art. 9, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1988⁽¹⁾, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, come modificata,

in quanto

1. all'art. 22, n. 1, del Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (regolamento sull'inquinamento atmosferico da caldaie; in prosieguo: l'«LRV-K») ha fissato un concetto di «impianto multicomcombustibile» diverso da quello di cui all'art. 2, n. 8, della direttiva,

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la Repubblica d'Austria è venuta meno ai propri obblighi in quanto,

- non avendo recepito correttamente l'art. 2, n. 8, della direttiva in relazione al concetto di «impianto multicomcombustibile», a causa dell'apposizione di una restrizione, aliena alla direttiva, a tale concetto, che viene riferito agli impianti in cui la proporzione di potenza termica fornita dagli altri combustibili è almeno del 20 %, restringendo in tal modo l'ambito di applicazione della direttiva su questo punto,
- non avendo recepito le definizioni di «nuovo impianto» e «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, nn. 9 e 10, della direttiva,
- avendo recepito in maniera incompleta i valori limite di emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri ai sensi dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati III-VII, in particolare in considerazione della definizione di combustibile nelle disposizioni austriache, che viene ristretta ai «combustibili convenzionali», per cui solo una parte della sfera di applicazione della direttiva viene recepita,
- avendo recepito in maniera erronea l'art. 9, nn. 2 e 3, della direttiva relativamente al calcolo dei valori limite negli impianti a riscaldamento misto delle raffinerie,

non ha adeguato la propria normativa nazionale alla direttiva, la cui trasposizione risulta pertanto irregolare e incompleta.

⁽¹⁾ GU L 336, pag. 1.